

DETERMINAZIONE DI SPESA N. 4 DEL 26 FEBBRAIO 2020

**OGGETTO: Fornitura di energia elettrica per il periodo 1° maggio 2020 – 30 aprile 2021
CONVENZIONE EE17 Lotto 2 – CIG DERIVATO 82256071A2**

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di Organizzazione dell'ACI, deliberato dal Consiglio Generale, ai sensi dell'art.27 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 ed, in particolare, gli articoli 7,12,14,18 e 20;

VISTO il Regolamento di adeguamento ai principi di riduzione e controllo della spesa, ai sensi dell'art.2, comma 2 bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n.101, convertito con modifiche dalla legge 30 ottobre 2013 n.125, approvato dal Consiglio Generale dell'Ente nella seduta del 14 dicembre 2016;

VISTI l'art.2, comma 3 e l'art.17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 2013, n.62, Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art.54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

VISTO il Codice di comportamento dell'ACI, deliberato dal Consiglio Generale nella seduta del 20 febbraio 2014 e modificato nella seduta del 22 luglio 2015;

VISTO il Regolamento dell'ACI di attuazione del sistema di prevenzione della corruzione, deliberato dal Consiglio Generale nella seduta del 29 ottobre 2015 ed integrato nella seduta del 31 gennaio 2017;

VISTO il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (P.T.P.C.T) 2019 – 2021, redatto e aggiornato annualmente in conformità e quanto previsto dalla L. 190/2012 e nel rispetto delle linee guida e delle delibere A.N.A.C. di aggiornamento del PNA ed approvato dal Consiglio Generale dell'Ente con deliberazione del 28 gennaio 2019;

VISTO l'Ordinamento dei Servizi dell'Ente, deliberato dal Consiglio Generale dell'Ente nella riunione del 26 marzo 2013, integrato con le modifiche deliberate nelle riunioni del 10 aprile e del 24 luglio 2013 e del 22 luglio 2015 che, tra le altre revisioni agli assetti organizzativi delle strutture centrali e periferiche, ha istituito le funzioni di Direttore Compartimentale, Dirigente di Area Metropolitana, Dirigente di Unità Territoriale e Responsabile di Unità Territoriale;

VISTO il provvedimento prot. DRU N 022/4300/18. del 25/05/2018, con il quale il Direttore della Direzione Risorse Umane ha conferito alla sottoscritta, con decorrenza dal 01/06/2018 e scadenza al 30/04/2020, l'incarico di Responsabile dell'Unità Territoriale ACI di Lodi;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'ACI adottato in applicazione dell'art.13, comma 1, lett.o) del decreto legislativo del 29 ottobre 1999, n.419 ed approvato dal Consiglio Generale nella seduta del 18 dicembre 2008;

VISTO, in particolare, l'art.13 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, il quale stabilisce che, prima dell'inizio dell'esercizio, il Segretario Generale, sulla base del budget annuale e del piano generale delle attività deliberati dai competenti Organi, definisca il budget di gestione di cui all'art.7 del citato Regolamento di organizzazione;

VISTO il Budget annuale per l'anno 2020, composto dal budget economico e dal budget degli investimenti e dismissioni, deliberato dall'Assemblea dell'Ente nella seduta del 30 ottobre 2019;

VISTO il Budget di gestione per l'esercizio 2020, suddiviso per centri di responsabilità e conti di contabilità generale;

VISTA la delibera n.3676 del 3 dicembre 2019 con la quale il Segretario Generale sulla base del budget di gestione per l'esercizio 2020, ha stabilito in € 35.000,00 e comunque nei limiti delle voci di budget assegnate alla gestione del proprio Centro di Responsabilità, il limite unitario massimo di spesa entro il quale i Funzionari Responsabili delle Unità Territoriali possono adottare atti e provvedimenti di spesa per l'acquisizione di beni e la fornitura di servizi e prestazioni e che, oltre tale importo, tali atti e provvedimenti siano sottoposti all'autorizzazione dei rispettivi Direttori delle Direzioni Compartimentali nei limiti dell'importo di spesa a questi attribuito;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50, Codice dei Contratti Pubblici, implementato e coordinato con il decreto legislativo n.56 del 19 aprile 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.103 del 5 maggio 2017;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art.35 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i., è stata stabilita la soglia comunitaria, a decorrere dal 1 gennaio 2020, fissando in € 214.000,00, esclusa IVA, il limite per l'applicazione degli obblighi in ambito sovranazionale agli appalti pubblici di fornitura e servizi affidati dagli Enti pubblici;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art.35, comma 4 del Codice, il valore stimato degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture è calcolato sull'importo totale massimo pagabile al netto dell'IVA all'appaltatore, comprensivo di qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto;

VISTO l'art.32, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, il quale prevede che la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso, da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;

VISTO il Manuale delle Procedure negoziali dell'Ente, approvato con determinazione del Segretario Generale n.3083 del 21.11.2012, ed in particolare gli articoli 9 e 10 in merito alle competenze in materia negoziale e ad adottare le determinazioni a contrarre;

RICHIAMATE le modalità operative descritte nel "Manuale delle Procedure amministrativo – contabili" dell'Ente, approvato con Determinazione del Segretario Generale n.2872 del 17 febbraio 2011;

VISTA la legge 13 agosto 2010, n.136 ed, in particolare, l'art.3 relativamente alla disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTO l'art.31 del Codice, le prescrizioni contenute nelle Linee Guida n.3 "*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per affidamenti di appalti e concessioni*", emanate dall'ANAC con determinazione n.1096 del 26 ottobre 2016, nonché l'art.12 del Manuale delle procedure negoziali dell'Ente, il quale stabilisce che con la determinazione a contrattare o con apposito provvedimento, è nominato, per ciascun contratto, un responsabile del procedimento, il quale svolge compiti di impulso, di direzione e di coordinamento dell'istruttoria procedimentale e le attività dirette al corretto e razionale svolgimento della procedura di gara, ferme restando le competenze stabilite nei regolamenti dell'Ente in merito all'adozione del provvedimento finale;

VISTI gli articoli 5 e 6 della Legge 241/1990 e s.m.i. in merito alla responsabilità del procedimento amministrativo;

VISTO l'art.42 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. e l'art.6-bis della Legge n.241/1990, introdotto dalla Legge n.190/2012, relativo all'obbligo di astensione dall'incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi ed all'obbligo di segnalazione, da parte dello stesso, di ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

RITENUTO di svolgere le funzioni di responsabile del procedimento, in conformità all'art.5 della Legge n.241/90 e s.m.i.;

VISTO, altresì, l'art.36, commi 1 e 2, lett.a) del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i., che prevede, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, l'affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori;

VISTE le Linee Guida n.4 dell'ANAC di attuazione del D.Lgs.n.50/2016, recanti "*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*", approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n.1097 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56 con delibera del Consiglio n.206 del 1 marzo 2018;

VISTO l'art. 1 comma 7 del Decreto Legge n. 95 del 6 luglio 2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 135 del 7 agosto 2012, come modificato dall'art. 1 comma 494 della Legge n. 208 del 28/12/2015, che prevede che, relativamente ad alcune categorie merceologiche, tra le quali rientra l'energia elettrica, le Amministrazioni Pubbliche sono tenute ad approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione da Consip SpA e dalle Centrali di Committenza Regionali di riferimento, costituite ai sensi dell'art. 1 comma 445 della Legge n. 296 del 27/12/2006 ovvero ad esperire proprie e autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopraelencati;

VISTO l'art.58, comma 1, della L. n.388/2000 che ha conferito all'organismo societario Consip SpA il compito di stipulare, per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, convenzioni e contratti quadro per l'acquisto di beni e servizi di cui all'art.26 della Legge n.488/1999 e s.m.i., in base al quale le imprese fornitrici individuate a seguito di procedura di gara espletata ai sensi del Codice dei contratti, si impegnano ad accettare ordinativi di fornitura da parte delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché da parte delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'art.1, D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i. e dagli altri soggetti legittimati, ai sensi della normativa vigente in materia;

VISTI i decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, con i quali il Ministero ha affidato alla Consip SpA, tra l'altro, l'assistenza nella pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi delle pubbliche amministrazioni, nonché la realizzazione e la gestione del sistema di controllo e verifica dell'esecuzione delle Convenzioni stesse, anche attraverso soluzioni organizzative, servizi informatici, telematici e logistici necessari alla compiuta realizzazione del sistema ed al controllo e monitoraggio dei consumi e della spesa pubblica;

VISTO che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le pubbliche amministrazioni contraenti e i fornitori attraverso l'emissione degli Ordinativi di fornitura nei quali sono indicati l'esatto importo della fornitura richiesta ed il luogo di esecuzione, secondo le modalità ed i termini indicati nelle condizioni generali della Convenzione;

TENUTO che il sistema introdotto dall'art.26 della Legge n.488/1999 e dall'art 58 della Legge n.388/2000 non modifica la disciplina vigente in tema di adozione della deliberazione di acquisto, né di impegno di spesa da parte delle Pubbliche Amministrazioni;

PRESO ATTO che la Consip SpA ha pubblicato il lotto 2 relativo alle Province di Milano e Lodi per la fornitura di energia elettrica, denominata EE 17 stipulato con la società ENEL ENERGIA SPA;

VISTO il DURC dal quale risulta la correttezza della società ENEL ENERGIA SpA in merito agli obblighi retributivi e contributivi;

PRESO ATTO che sulla base dei consumi registrati nel corso degli ultimi due anni, delle condizioni di somministrazione dell'energia e dei servizi previsti nella convenzione Consip "Energia Elettrica 17", si prevede una spesa annua di € 7.200,00, oltre IVA, per il periodo 01/05/2020 al 30/04/2021, tenuto conto della durata annuale del contratto;

CONSIDERATO che la Società ENEL ENERGIA S.P.A., per l'effetto della suddetta convenzione Consip, dovrà eseguire gli ordinativi di fornitura presso i punti di prelievo, siti in Lodi Viale Milano, 22

alle condizioni, modalità e termini indicati nella stessa Convenzione e fino alla concorrenza della quantità massima e dei prezzi ivi previsti, differenziati in funzione della tipologia di utenza;

RAVVISATO che l'adesione alla Convenzione Consip in vigore si inserisce nel quadro degli interventi finalizzati a controllare la spesa ed a garantire una gestione economica ed efficiente, in quanto l'Ente potrà usufruire delle opportunità di risparmio offerte senza alcun onere gestionale aggiuntivo ed il fornitore darà tutta l'assistenza necessaria per assicurare il controllo dei consumi, assumendosene, in virtù della convenzione, il relativo onere;

VISTO l'interesse pubblico a garantire il perseguimento di obiettivi di efficienza e di miglioramento dell'utilizzazione delle risorse strumentali della pubblica amministrazione e dell'elevazione degli standard qualitativi ed economici della gestione, nonché il mantenimento nel tempo degli effetti e delle misure di contenimento della spesa per la più efficace realizzazione del principio costituzionale di buon andamento, tenuto, altresì, conto delle disposizioni in materia di efficientamento delle spese energetiche e dei consumi di cui all'art.14 del Decreto Legge 7 maggio 2012 n. 52, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 luglio 2012 n. 94;

RITENUTO di aderire alla Convenzione Consip "Energia Elettrica 17", affidando la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi alla società ENEL ENERGIA S.P.A, aggiudicataria del lotto territoriale di riferimento (n. 2) alle condizioni tutte della Convenzione medesima ed ai prezzi ivi stabiliti;

PRESO ATTO che il numero di CIG identificativo della Convenzione è il n. 7911140F3A che il CIG derivato relativamente all'ordinativo di fornitura ACI è n. **82256071A2**;

VISTO che la presente determinazione è sottoposta al controllo di regolarità contabile della Direzione Amministrazione e Finanza;

RICHIAMATE le modalità operative descritte nel "Manuale delle procedure Amministrativo-Contabili" dell'Ente, approvato con propria determinazione n. 2872 del 17 febbraio 2011;

VISTI l'art.26 della legge 488/99 e s.m.i.; l'art. 58 della L. n.388/2000; il D.Lgs. n.50/2016; il Regolamento di amministrazione e contabilità dell'ACI; la Convenzione "Energia elettrica 17" per il lotto 2, stipulata tra Consip e ENEL ENERGIA S.P.A, ed i relativi allegati; il Manuale delle procedure negoziali dell'Ente per quanto compatibile

ASSUME LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

Sulla base delle motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione a contrarre e di spesa

DETERMINA

di assegnare alla società ENEL ENERGIA SpA la fornitura di energia elettrica a partire dal 01/05/2020 fino al 30/04/2021.

L'importo massimo autorizzato che verrà contabilizzato sul conto di costo 410723003, a valere sui budget di gestione per gli esercizi finanziari 2020 – 2021 è pari ad €. 7200,00 (settemiladuecento/00) quale U.O. gestore n. 4470, Centro di responsabilità 4471.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione Trasparente, in conformità agli obblighi di pubblicità e comunicazione previsti dalla normativa vigente.

La governance e l'esecuzione del contratto sono dirette dal Responsabile del procedimento che dovrà svolgere tutte le attività di monitoraggio e verifica della regolare esecuzione dell'ordinativo di fornitura e controllare i livelli di qualità delle prestazioni.

Si dà infine atto del DURC, dal quale risulta la correttezza della Società ENEL ENERGIA SpA in merito agli obblighi contributivi e retributivi; del CIG derivato assegnato dal sistema SIMOG dell'ANAC con n. **82256071A2** e che, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. n. 136/2010 e s.m.i., verrà acquisita dalla Società la dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La Responsabile
dell'Unità Territoriale ACI di Lodi
(Dott.ssa Michela Gufoni)